

Codice DB1015

D.D. 17 settembre 2012, n. 655

**Art. 20 d.lgs 152/2006. Art. 18 l.r. 40/1998. Verifica di assoggettabilita' di competenza dello Stato inerente il progetto per la riqualificazione dell'impianto idroelettrico denominato Chiomonte - Susa, presentata dalla IREN Energia S.p.A. Osservazioni regionali.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*Determina*

di proporre al competente Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, sentiti gli Enti territoriali piemontesi interessati, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale, DGR n. 53-13549 del 16.03.2010 *“Assenso ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale”*, per le ragioni illustrate nelle premesse, di non assoggettare alla fase di valutazione dell'impatto ambientale il progetto *“Riqualificazione dell'esistente impianto idroelettrico “Chiomonte\_Susa”* stante la mancata individuazione di significativi impatti negativi sull'ambiente, fatto salvo quanto specificato in seguito in merito alla qualità dei corpi idrici, a condizione che:

- in corso dell'istruttoria del progetto di riqualificazione dell'impianto in argomento, ai fini del rilascio della concessione di derivazione idrica siano valutate e mitigate le incidenze determinate dal prelievo di acqua in ordine ai problemi di qualità ecologica del tratto sotteso al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti del piano di gestione del Po;
- gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla fauna acquatica;
- siano censiti gli scarichi presenti nel tratto sotteso e identificati gli opportuni interventi di mitigazione degli impatti sul corpo idrico legati al carico antropico presente, alla cui realizzazione dovrà concorrere la società richiedente, a titolo di intervento mitigativo;
- siano approfonditi gli impatti derivanti dalla fase di cantiere in particolare per quanto le piste di accesso e i relativi interventi di mitigazione e ripristino;
- siano attuati tutti gli ulteriori interventi di compensazione ambientale proporzionati alla significatività dell'opera che si riterranno necessari;
- sia espletata la valutazione della compatibilità ambientale del prelievo come prevista dal regolamento regionale 10R del 2003, nell'ambito dell'iter istruttorio di concessione di derivazione di acqua, dalla quale dovranno emergere i valori di rilascio del DMV ambientale ritenuti maggiormente idonei al raggiungimento degli obiettivi di qualità tenuto conto degli interventi mitigativi messi in atto e richiamati al punto precedente;
- sia richiesto di gestire la demodulazione dell'invaso delle Gorge a servizio della centrale di Pont Ventoux con un approccio di sistema in modo tale da compensare, a valle della restituzione della centrale di Susa, anche la prevedibile pulsazione delle portate indotta dall'utilizzo della prevista capacità di compenso giornaliero di cui disporrà l'impianto dopo la riqualificazione
- sia imposto l'obbligo di monitorare – secondo il protocollo da concordare con la Regione Piemonte, la provincia di Torino e ARPA Piemonte - la qualità ecologica della Dora Riparia nel tratto sotteso dall'impianto in modo da poter apportare con la dovuta tempestività, i necessari interventi di correzione sia sul fronte dell'eventuale adeguamento delle portate di rilascio del DMV

che su quello del collettamento degli scarichi nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti;

- al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati e sia effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo;

- di richiedere al Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, nell'adottare il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di:

- precisare che, ove le valutazioni circa le modalità di esercizio della derivazione e di mitigazione degli impatti sulla componente idrica - effettuate ai sensi del regolamento regionale 10R del 2003 - rendessero l'intervento non sostenibile dal punto di vista economico per il proponente, la società titolare dell'impianto di Pont Ventoux dovrà dar seguito alla prescrizione contenuta nel decreto VIA del 1991 e quindi smantellare le opere e procedere al recupero ambientale dei siti interessati in accordo con la regione Piemonte e la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici;

- esprimersi circa la necessità della dismissione di tutte le opere e i manufatti dei quali non viene previsto uno specifico utilizzo nella futura configurazione dell'impianto riqualificato, secondo le modalità previste dal decreto VIA del 1991 che impone il recupero e la valorizzazione ambientale dei siti, fermo restando che tali interventi dovranno in ogni caso, a parere di questa Amministrazione, risultare a carico della società titolare dell'impianto di Pont Ventoux;

- precisare che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prescritta dal T.U. 523/1904, per quanto riguarda la realizzazione delle opere idrauliche interferenti con i corsi d'acqua interessati, dovranno essere apportate le seguenti integrazioni progettuali:

- relativamente al manufatto ponte-canale di attraversamento della Dora Riparia (TAV F.05.00) dovranno essere condotte le verifiche idrauliche della sezione, sulla base della portata di progetto, secondo la metodologia indicata dalla direttiva 2/99 dell'Autorità di bacino del Po;

- dovranno essere prodotti idonei elaborati grafici contenenti anche i particolari costruttivi del manufatto di scarico sul torrente Dora Riparia a valle della centrale idroelettrica di Susa. Si ricorda che, qualora siano previsti manufatti di difesa della sponda orografica interessata anche per detti manufatti dovranno essere prodotti tutti i particolari costruttivi relativi alle ipotizzate difese; a tal proposito si evidenzia che, per questioni di sicurezza idraulica, dovrà essere previsto l'intasamento dei massi con calcestruzzo (in caso di presenza di corrente veloce  $F1 > 1$ ) o, in alternativa, dovranno essere usati i prodotti necessari calcoli atti a dimostrare l'idoneità dei massi a non essere trasportati dalla corrente considerata nei vari scenari con diversi tempi di ritorno;

- precisare altresì che, secondo quanto previsto dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) in particolare per quanto riguarda l'articolo 38 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del medesimo piano, nella relazione tecnica dovrà essere inserito un apposito capitolo attestante che le opere esistenti e/o previste in progetto sono pienamente compatibili con le condizioni di dissesto esistenti e che garantiscono la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinate, sempre tenuto conto delle condizioni di dissesto in essere;

di trasmettere la presente determinazione al Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare per le successive determinazioni di competenza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettamento ex art. 20 del d.lgs. 152/2006.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al Ministero dell'Ambiente per il prosieguo del procedimento di competenza nonché al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio